

Sezione Polizia Locale

art. 7, comma 4, lett. e) e w) Ccnl 16/11/2022

Personale destinatario delle disposizioni della presente sezione

Art. 95 CCNL-2022 e 56-bis e ter ccnl 21.05.2018

1. Come da Art. 95 CCNL 2022 le disposizioni previste nella presente sezione integrano la disciplina applicabile al personale della Polizia Locale contenuta nel Titolo VI – Sezione per la Polizia Locale del CCNL del 21.05.2018.

Per l'erogazione dei compensi di lavoro straordinario connessi ad attività ed iniziative di carattere privato, le parti fanno riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 22, comma 3-*bis*, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 96/2017;
- articolo 38, commi 3 e 5, del CCNL 14 settembre 2000;
- articolo 14, comma 4, del CCNL 1° aprile 1999;

2. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

3. I suddetti compensi, in linea con la normativa di cui sopra ed ai pareri della magistratura contabile, non incidono sulle spese di personale e sul fondo del salario accessorio.

Art. 1

Utilizzo dei proventi delle violazioni al codice della strada

1. Ai sensi dell'art. 98 CCNL 16/11/2022 le parti prendono atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall'ente, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale di Polizia Locale in servizio con rapporto a tempo indeterminato:

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
- b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 82 CCNL-2022;
- c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

2. Per le suddette finalità l'Amministrazione annualmente, con apposita delibera di Giunta, provvede alla destinazione delle risorse ex art.208 CdS ed assegna uno specifico fondo in percentuale a quanto riscosso l'anno precedente.

3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 2**Indennità di servizio esterno**

1. L'indennità di cui all'art. 100 ccnl 16/11/2022 compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

2. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista, un'indennità con la decorrenza a fianco indicata pari ad **un importo giornaliero lordo** di:

Tipologia	Attività professionale svolta	Importo giornaliero
A	Attività prestata nello svolgimento di servizio esterno	Euro 3,00
B	Turno di servizio esterno non programmato o protratto oltre il normale servizio a seguito avviso della protezione civile per eventi atmosferici naturali straordinari, T.S.O. e A.S.O.	Euro 10,00

3. Le singole voci dell'indennità del servizio esterno non sono cumulabili fra loro.

4. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all'esterno qualora siano, nell'arco della giornata, svolti servizi sul territorio per un tempo superiore alla metà dell'orario di lavoro.

5. L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene di norma mensilmente, sulla base dei dati desunti:

a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze;

b) dalla attestazione del Comandante, o suo delegato, in merito allo svolgimento dei servizi esterni per un tempo superiore alla metà dell'orario di lavoro.

6. L'indennità di cui al presente articolo:

- è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30 (turno) ccnl 16/11/2022;
- è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, commi 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
- è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi

7. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione del presente CCI.

Art. 3

Indennità di funzione per sostituzione Comandante

1. Per compensare l'assunzione di responsabilità legata alla sostituzione del Comandante in caso di sua assenza o indisponibilità, ai sensi dell'art. 97 del CCNL vigente, viene riconosciuta un'indennità, il cui importo viene previsto su base annuale, e viene corrisposta secondo i seguenti criteri generali:

Il comandante della P.M. individua la particolare responsabilità, tenendo conto:

- del grado rivestito dall'operatore di P.M.
- dalla complessità delle funzioni delegate
- che tenga conto, altresì, dell'attività sostitutiva in luogo del Comandante della P.M. prevedendo una indennità che varia da euro 2.000,00 per gli Istruttori a euro 3.000,00 per i funzionari.

3. A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è frazionata in ragione mensile per 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi).

4. L'indennità di cui al presente articolo:

- a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30 comma 5 del CCNL vigente;
- b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100 del CCNL vigente ;
- d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
- e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 84 del CCNL vigente (Ind. Spec. Resp.).
- f) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.

Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).